

XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 4091

SANTULLI



Funzione docente

- rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della nazione.
- La Repubblica, riconosce e valorizza il lavoro dell'insegnante, sia come singolo, sia nelle libere associazioni professionali, ne promuove la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, lo sviluppo di carriera e la retribuzione per merito



statuto degli insegnanti

La Repubblica detta le norme che definiscono lo statuto degli insegnanti, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, nel contesto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche

Principi e criteri dello statuto

estensione e applicazione dello statuto degli insegnanti ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione e di formazione

garanzia dell'autonomia della professione docente e della **libertà di insegnamento** quali strumenti di attuazione del pluralismo nonché della qualità e dell'efficacia della prestazione professionale e del servizio di istruzione e di formazione;

definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la professione docente e le sue articolazioni

definizione delle modalità di assegnazione delle singole funzioni ai docenti;


determinazione delle modalità in cui si esprime l'autonomia e la libertà di insegnamento, in particolare attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente, compiti dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica;

valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera; istituzione di **un albo nazionale dei docenti** del sistema nazionale di istruzione e di formazione, suddiviso in sezioni regionali

determinazione delle modalità e degli strumenti organizzativi e proceduali per assicurare la trasparenza delle attività rese nell'esercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti;

regolamentazione delle incompatibilità della professione di docenti con lo svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e professioni.

Articolazioni della professione docente



- 3 distinti livelli di docente (dopo un tirocinio)
- (tirocinio) iniziale ordinario esperto
- corrispondono al (6°) 7°, 8° e 9° livello degli inquadramenti del personale dello Stato

gerarchia

"La collocazione in livelli è riconoscimento di professionalità maturata ed opportunamente certificata e non implica sovraordinazione gerarchica"



PER ENTRARE NELLA SCUOLA

Si deve:

- 1. aver conseguito la laurea specialistica
- 2. essere assunti dall'Istituzione scolastica con contratto temporaneo di formazione lavoro per un tirocinio durante il quali si viene equiparati al 6° livello di inquadramento del personale dello Stato

Una volta superato positivamente il periodo di tirocinio si ha accesso all'Albo Nazionale dei docenti.

PER DIVENTARE INSEGNANTE INIZIALE (7°)

con assunzione con contratto a tempo indeterminato

Si deve:

- essere iscritto nell'Albo Nazionale docenti
- accedere alle procedure concorsuali per soli titoli, ivi compreso il titolo attestante il superamento positivo del periodo di tirocinio, indette dalle singole istituzioni scolastiche o formative interessate
- ottenere dalla Commissione giudicatrice il decreto di nomina quale vincitore del concorso.

Commissione giudicatrice

La Commissione giuridicatrice è composta:

- dal Dirigente Scolastico che la presiede
- dal Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi, che funge da Segretario
- da tre docenti del 9° livello appartenenti alla scuola.
- L'attività della Commissione giudicatrice è sottoposta a **vigilanza e controllo** da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.
- Contro le decisioni della Commissione giudicatrice è ammesso **ricorso al Pretore del Lavoro** territorialmente competente.

valutazione periodica dell'attività docente

- Una commissione permanente con cadenza quadriennale valuta l'attività docente in ordine a:
 - efficacia dell'azione didattica e formativa;
 - impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano dell'offerta formativa;
 - contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;
 - titoli professionali acquisiti in servizio.

valutazione periodica dell'attività docente

- La valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo
- In tal caso è prevista la sospensione temporanea della progressione economica per anzianità.
- Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e vengono raccolte nel port-folio personale del docente.

Commissione permanente di valutazione

La Commissione giuridicatrice è composta:

- da un funzionario dell'Ufficio Scolastico Regionale appartenente alla carriera ispettiva che la presiede
- dal Dirigente Scolastico o dell'Istituzione formativa
- da 2 docenti del 9° livello appartenenti alla scuola.
- da 2 genitori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo o da un genitore ed un allievo nelle istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo
- da un rappresentante designato a livello regionale dell'organismo tecnico rappresentativo

PER PASSARE A UN LIVELLO SUPERIORE

- I livelli superiori a quello iniziale sono a numero programmato
- Il contingente massimo di personale docente per ciascun livello professionale viene determinato annualmente dal ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
- La permanenza minima in ogni livello è di 5 anni

PER DIVENTARE ORDINARIO (8°)

- domanda da parte dell'interessato,
- per ciascuna classe di abilitazione nell'istituzione scolastica o formativa si procede alla compilazione di graduatorie d'istituto degli aspiranti che tengano conto:
 - della valutazione sulle competenze professionali espressa dalla Commissione permanente di valutazione della istituzione scolastica o formativa di titolarità;
 - di apposita valutazione espressa del dirigente dell'istituzione scolastica o formativa;
 - dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
- Responsabile della compilazione delle graduatorie è il dirigente dei servizi generali ed amministrativi

valutazione periodica dell'attività docente

- Anche per il docente ordinario è prevista la valutazione quadriennale da parte della commissione permanente in ordine a:
 - efficacia dell'azione didattica e formativa;
 - impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano dell'offerta formativa;
 - contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;
 - titoli professionali acquisiti in servizio.

PER DIVENTARE ESPERTO (9°)

- domanda da parte dell'interessato
- formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali individuati sulla base di precisi criteri anche di carattere accademico
- valutazione positiva dei requisiti da parte di apposite Commissioni territoriali permanenti istituite per ogni ordine e grado dai Dirigenti Generali degli Uffici scolastici regionali

Commissioni territoriali permanenti

La Commissione, diversa per ordine e grado è composta:

- da un funzionario dell'Ufficio appartenente alla carriera ispettiva che la presiede
- da un dirigente amministrativo dell'Ufficio con funzioni di segretario
- da tre docenti del 9° livello con almeno tre anni di anzianità.

responsabilità docente esperto

- attività di formazione iniziale
- di aggiornamento permanente dei docenti
- coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto
- valutazione interna ed esterna
- collaborazione col dirigente

progressione economica

- Ogni livello ha uno stipendio iniziale di ingresso
- All'interno di ciascun livello professionale la progressione economica è automatica per anzianità con cadenza biennale
- Al passaggio di livello è comunque garantito il mantenimento della retribuzione di anzianità fino a quel punto maturata
- Le cifre economiche sono da quantificarsi in sede di contrattazione collettiva

Istituzione della vicedirigenza

- E' istituita la qualifica di vicedirigente nelle istituzioni scolastiche e formative, cui si accede mediante concorso per titoli ed esami, da svolgere in sede regionale con cadenza periodica.
- Al concorso è ammesso, previa selezione per titoli, il personale docente laureato appartenente all'8° e 9° livello. I docenti dell'8° livello debbono aver cumulato almeno cinque anni di effettivo servizio nel livello di appartenenza.

La figura del vicedirigenti

- Le nomine sono effettuate, secondo l'ordine di graduatoria, per le sedi disponibili
- Svolge attività di collaborazione diretta col dirigente
- La qualifica di vicedirigente implica sovraordinazione gerarchica rispetto alla docenza per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.

Funzioni di dirigenza e di consulenza

La funzione di dirigente scolastico, è caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente.

 La funzione ispettiva, ovvero di consulenza tecnica, è caratterizzata dall'ampiezza delle conoscenze e delle competenze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca.

Associazionismo professionale

- L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione attraverso appositi spazi.
- A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le associazioni professionali accreditate sono consultate e valorizzate nel merito della didattica, della formazione iniziale e permanente.

Contrattazione e area autonoma

- Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale
- A tal fine è **istituita l'area della funzione docente** come articolazione autonoma del comparto scuola.
- Alle elezioni della R. S. U. partecipa esclusivamente il personale non docente delle istituzioni scolastiche.
- La retribuzione economica dei docenti è disciplinata attraverso autonoma area di contrattazione in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Organismi tecnici rappresentativi

Per garantire la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo unico nazionale e in organismi regionali

I membri degli organismi sono determinati in numero non superiore a trenta, di cui venti eletti da tutti i docenti iscritti all'albo nazionale dei docenti istituito per gli organismi regionali, dagli iscritti all'albo della rispettiva regione; i restanti membri sono designati in pari numero dalle associazioni professionali dei docenti iscritti al citato albo nazionale e dalle università e, per gli organismi regionali, dalle università aventi sede nella regione.

Funzioni degli organismi nazionali

L'organismi tecnico rappresentativo nazionale provvede:

- alla tenuta dell'albo nazionale dei docenti
- a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per l'abilitazione e per il tirocinio
- gli standard professionali dei docenti.
- a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico
- interviene nei casi di mancato rispetto del codice stesso.

L'organismo tecnico rappresentativo nazionale formula proposte e pareri obbligatori in merito

- alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione,
- alle tecniche e alle procedure di reclutamento nonché alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.

Funzioni degli organismi regionali

Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono

- alla tenuta delle sezioni regionali dell'albo dei docenti
- alla formulazione di pareri e proposte in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.

Ogni organismo tecnico rappresentativo di livello regionale esprime, nel proprio seno, distinte **commissioni disciplinari** per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione e la formazione professionale.